

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**ASUR****N. 780/ASURDG DEL 21/10/2013**

Oggetto: STIPULA CONVENZIONE TRA L'ASUR -AREA VASTA 1 E LA SOCIETA' COOPERATIVA SOC.ASS.COOP. DI ANCONA PER ASSISTENZA DEI DISABILI GRAVI - ANNO 2013.

IL DIRETTORE GENERALE**ASUR**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di stipulare per il periodo 1/01/2013 - 31.12.2013, la convenzione tra l' ASUR - Area Vasta 1 e la Società cooperativa sociale Onlus Ass. Coop di Ancona, secondo lo schema allegato che si approva quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di conferire apposita delega al Direttore dell'Area Vasta 1 relativamente alla stipula della convenzione in parola;
3. di attestare che la spesa complessiva per l'anno 2013, non può eccedere l'importo di € 80.806,00, e verrà registrata, con Autorizzazione AV1TERR N. 7 SUB 8, sul conto sezionale dell'AV1 n. 0505100109, essendo coerente con quanto previsto all'interno del budget provvisorio dell'anno 2013, ai sensi della DGRM n. 1798 del 28/12/2012, che prevede per l'aggregato di spesa Residenzialità, semiresidenzialità e Centri diurni, una riduzione complessiva rispetto al fatturato 2012, pari al 2,0%;
4. di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo ai sensi del combinato disposto dell'art. 28 e 5 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Si attesta che la spesa complessiva per l'anno 2013, non può eccedere l'importo di € 80.806,00, e verrà registrata, con Autorizzazione AV1TERR N. 7 SUB 8, sul conto sezionale dell'AV1 n. 0505100109, essendo coerente con quanto previsto all'interno del budget provvisorio dell'anno 2013, ai sensi della DGRM n. 1798 del 28/12/2012, che prevede per l'aggregato di spesa Residenza, semiresidenza e Centri diurni, una riduzione complessiva rispetto al fatturato 2012, pari al 2,0%.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dott.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Area Vasta n.1

U.O.C. Ufficio Relazioni con Il Pubblico – Front Office – Sistema Delle Prestazioni

Normativa statale

- L.241/90 e s.m.i.;
- L.412/91 e s.m.i.;
- D.lgs. 502/92 e s.m.i.;
- D.lgs. 229/99 e s.m.i.;
- L.328/2000, ad oggetto: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- D.P.C.M. 14 febbraio 2011, ad oggetto : “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie”;
- DPCM 23.04.2008: “ Modifica Livelli Essenziali di Assistenza”;

Normativa regionale

- L.R. n. 20/2000. “ Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;
- L.R. 13/2003, ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio sanitario Regionale”;
- D.A.C.R. n.62 del 31/07/2007, ad oggetto “Piano Sanitario Regionale 2007-2009”;
- D.G.R.M. n.449 del 15/03/2010 ad oggetto “Gestione di Comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi-Criteri e disposizioni attuative ;
- D.G.R.M. n. 1044 del 28/06/2010 integrativa della DGRM 449/10;
- DD.SS. n. 118/S05 del 26/07/2010;
- DD.SS. n. 5/POL del 06/12/2010;
- DGRM n. 1798 del 28/12/2012: “L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione alle aziende ed enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2013”;

Provvedimenti

- Determina n. 172 del 8.03.2012 ad oggetto: ”STIPULA DELLA CONVENZIONE TRA L’ASUR – AREA VASTA 1 E LA SOCIETA’ COOPERATIVA SOC.ASS.COOP. DI ANCONA PER ASSISTENZA DEI DISABILI GRAVI”;
- Determina n. 650 del 14/08/2012 ad oggetto: “Det. n. 172 del 08/03/2012 “STIPULA DELLA CONVENZIONE TRA L’ASUR –AREA VASTA 1 E LA SOCIETA’ COOPERATIVA SOC.ASS.COOP. DI ANCONA PER ASSISTENZA DEI DISABILI GRAVI.” – Chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio ex DGRM n. 565/2012”.

Motivazione:

Con DGRM n. 449 del 15/03/2010 la Giunta regionale stabiliva criteri e disposizioni attuative in ordine alla gestione di comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi (COSER).

Con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 118/S05 del 26/07/2010 venivano individuate le comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi, beneficiarie del cofinanziamento regionale di cui alla citata DGRM n. 449/2010, tra le quali figura la struttura denominata “Casa Penelope”, sita in Fano, il cui Ente Titolare risultava la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano.

Il citato DDSS n. 118/S05 del 26/07/2010 è stato modificato con DDSS n. 5 POL del 06/12/2010 con il quale viene individuato quale ente titolare della struttura casa Penelope la Cooperativa Sociale ASS.COOP di Ancona.

Tra i criteri enunciati con la DGRM n. 449/2010 viene stabilito quello relativo alla compartecipazione alla spesa tra gli enti e i soggetti interessati per la gestione delle COSER, nella misura pari al 50 % della spesa posta a carico del cofinanziamento regionale, ed il restante 50 % così suddiviso:

1. il 25 per cento viene coperto dai comuni di residenza dei disabili ospiti dedotta la compartecipazione degli ospiti, calcolata sul reddito personale;
2. il 25 per cento viene coperto dalla ASUR - Zona n. 3 di Fano di appartenenza dei disabili ospiti.

Il Comune di Fano con nota Prot.Gen.n. 78086 del 19/11/2010 forniva una ricognizione delle vicende che hanno condotto alla individuazione della Società Cooperativa sociale ASS.COOP quale Ente titolare e gestore della suddetta Struttura, fissando il numero dei posti letto disponibili in misura di otto.

Con Det. n.1322 del 13.12.2010 veniva stipulata, ai sensi della DGR 449 del 15/03/2010 e s.m.i., apposita convenzione tra l' ASUR – ex Zona Territoriale n. 3 di Fano – e la Società cooperativa sociale Onlus Ass.Coop di Ancona, per per la gestione della struttura socio-educativa-riabilitativa residenziale per disabili gravi (COSER) denominata “Casa Penelope”, per il periodo 13/12/2010 – 12/12/2011.

Con nota della Direzione Amministrativa ASUR, prot. n. 12111 del 31/05/2011, vengono impartite disposizioni operative per l'anno 2011 in materia di rapporti convenzionali, in applicazione della Direttiva ASUR n. 1 del 22/02/2008. Con particolare riguardo ai rapporti convenzionali con le COSER, al punto 6) viene ribadita che la retta giornaliera di degenza, ai sensi della DGRM n. 449/2010, è pari a € 115,00, ripartita nella misura pari al 50% della spesa posta a carico del cofinanziamento regionale, ed il restante 50% così suddiviso:

1. il 25 % viene coperto dai comuni di residenza dei disabili ospiti dedotta la compartecipazione degli ospiti, calcolata sul reddito personale;
2. il 25 %, pari ad € 28,75 viene coperto dall'ASUR – Area Vasta n.1 di appartenenza dei disabili ospiti.

Eventuali incrementi tariffari, corredati da specificazione dei servizi aggiuntivi offerti, dovranno essere verificati, documentati ed esaminati sotto il profilo economico, essendo gli stessi ripartiti esclusivamente tra ASUR e Comune/Paziente.

Il Responsabile UMEA, con nota acquisita agli atti, prot. n. 56714 del 10/04/2013, comunicava i nominativi dei seguenti pazienti diversamente abili ospiti della struttura nell'anno in corso, nei confronti dei quali vengono realizzati interventi educativi e assistenziali volti a migliorarne o mantenerne lo stato di salute e di benessere:

paziente	Data ingresso
P.I.	31/12/2010
P.E.	31/12/2010
R.S.	31/12/2010
C.F.	24/01/2011
C.R.	31/01/2011
C.G.	11/02/2011
L.A.	07/03/2011

O.E.

06/09/2011

Si evidenzia che per l'anno 2012 la spesa effettiva complessiva, rapportata alle giornate di ricovero per ciascun paziente, è stata pari a € 82.455,00, calcolata sulla base degli inserimenti effettuati entro il 31/12/2012.

Il Responsabile UMEA, con la medesima nota, rappresentava pertanto la necessità di addivenire alla stipula della convenzione anche per il periodo 1/01/2013 - 31.12.2013, alle condizioni economiche di cui alla più volte citata DGRM n.449/2010, non risultando eventuali servizi aggiuntivi offerti, sul presupposto che le prestazioni previste per l'anno 2012 sono state regolarmente effettuate a favore di n. 8 ospiti, come da acclusa relazione.

Si attesta che la spesa presunta, per l'anno 2013, non può eccedere l'importo di € 80.806,00, e che la stessa è coerente con quanto previsto all'interno del budget provvisorio per l'anno 2013, ai sensi della DGRM n. 1798 del 28/12/2012 che prevede, per l'aggregato di spesa Residenzialità, semiresidenzialità e Centri diurni, una riduzione complessiva rispetto alla spesa effettiva 2012 (€ 82.455,00), pari al 2,0%.

Per quanto sopra si rende necessario procedere alla stipula di detta Convenzione al fine di garantire, per la parte sanitaria, l'assistenza ai soggetti sopraindicati, secondo lo schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Esito dell'istruttoria

Per quanto precede, si sottopone al Direttore Generale ai fini della successiva approvazione il seguente schema di Determina:

- di stipulare per il periodo 1/01/2013 - 31.12.2013, la convenzione tra l' ASUR -Area Vasta 1 e la Società cooperativa sociale Onlus Ass.Coop di Ancona, secondo lo schema allegato che si approva quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di conferire apposita delega al Direttore dell'Area Vasta 1 relativamente alla stipula della convenzione in parola;
- di attestare che la spesa complessiva per l'anno 2013, non può eccedere l'importo di € 80.806,00, e verrà registrata, con Autorizzazione AV1TERR N. 7 SUB 8, sul conto sezionale dell'AV1 n. 0505100109, essendo coerente con quanto previsto all'interno del budget provvisorio dell'anno 2013, ai sensi della DGRM n. 1798 del 28/12/2012, che prevede per l'aggregato di spesa Residenzialità, semiresidenzialità e Centri diurni, una riduzione complessiva rispetto al fatturato 2012, pari al 2,0%;
- di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo ai sensi del combinato disposto dell'art. 28 e 5 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO
(Dott. Tiziano Busca)

- ALLEGATI -

CONVENZIONE TRA L'ASUR -AREA VASTA 1 E LA SOCIETA' COOPERATIVA SOC.ASS.COOP. DI ANCONA PER ASSISTENZA DEI DISABILI GRAVI.

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI GESTIONE DI COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA RESIDENZIALE PER DISABILI GRAVI (COSER).

Premesso che:

- con DGRM n. 449 del 15/03/2010 venivano stabiliti criteri e disposizioni attuative in ordine alla gestione di comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi (COSER);
- con DGRM n. 1044 del 28/06/2010 veniva integrata la precedente DGRM n. 449 del 15/03/2010;
- con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 118/S05 del 26/07/2010, con il quale venivano individuate le comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi, beneficiarie del cofinanziamento regionale di cui alla DGRM n. 449 del 15/03/2010, tra le altre figura la struttura denominata "Casa Penelope", sita in Località Madonna del Ponte n.39/B - 61032 Fano (PU), il cui Ente Titolare risultava la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano;
- con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n.5/POL del 06/12/2010, che modifica il precedente DD.SS. n. 118/2010, viene individuato quale Ente Titolare della struttura "Casa Penelope", la Società Cooperativa Sociale Onlus – Ass.Coop con Sede Legale in Viale della Vittoria n.4 - Ancona;
- con la citata DGRM n. 449 del 15/03/2010 tra i criteri viene stabilita la compartecipazione alla spesa tra gli enti e i soggetti interessati per la gestione delle COSER, nella misura pari al 50 per cento della spesa posta a carico del cofinanziamento regionale, ed il restante 50 cento così suddiviso:
 - il 25 per cento viene coperto dai comuni di residenza dei disabili ospiti dedotta la compartecipazione degli ospiti, calcolata sul reddito personale;
 - il 25 per cento viene coperto dall' Area Vasta ASUR di appartenenza dei disabili ospiti.
- Con Determina n. 172 del 8.03.2012 ad oggetto: "STIPULA DELLA CONVENZIONE TRA L'ASUR –AREA VASTA 1 E LA SOCIETA' COOPERATIVA SOC.ASS.COOP. DI ANCONA PER ASSISTENZA DEI DISABILI GRAVI concernente la stipula della convenzione in oggetto che regola i rapporti reciproci tra l'Asur Zona territoriale 3 di Fano e la cooperativa Soc.Ass.Coop di Ancona nella gestione di Casa Penelope, per il periodo dal 13/12/2011 - 31.12.2012, le cui finalità sono elencate all'art. 1 della stessa;

Tutto ciò premesso,

T R A

La **Società cooperativa sociale Onlus Ass.Coop** con Sede Legale in Viale della Vittoria n.4 - Ancona, nella persona del Presidente, suo legale rappresentante p.t., Prof. Franco De Felice, con domicilio presso la Sede Legale della stessa, quale Ente Titolare, ai sensi del Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n.5 POL del 06/12/2010, per la gestione della struttura socio-educativa-riabilitativa residenziale per disabili gravi (COSER) denominata "Casa Penelope", sita in Località Madonna del Ponte n.39/B - 61032 Fano (PU)

E

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE (ASUR) – con sede legale in Via Caduti del Lavoro,40 – 60131 ANCONA - P. I./C.F. 02175860424 – **SEDE OPERATIVA –AREA VASTA N. 1 – Via Ceccarini, 38 – 61032 FANO**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Direttore Generale Dott. Piero Ciccarelli, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente in Via Caduti del Lavoro,40 – 60131 ANCONA, che, in forza della determina n. **143/ASURDG del 25/02/2011**, delega la **Dott.ssa Maria Capalbo**, Direttore della suddetta sede operativa, alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dell'ASUR,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – FINALITA'

La struttura socio-educativa-riabilitativa residenziale per disabili gravi (COSER) "Casa Penelope" ha lo scopo di:

- garantire la qualità di vita del soggetto disabile psico-fisico non autosufficiente e parzialmente non autosufficiente;
- evitare l'isolamento e l'emarginazione;
- favorire l'integrazione sociale con rapporti interpersonali, sia interni che esterni, sollecitando le relazioni affettive;
- offrire spazi di riabilitazione specifica e attività di animazione ed occupazionali;
- sollecitare le azioni quotidiane di gestione di sé per limitare la dipendenza;
- garantire rapporti costanti con i familiari ed i tutori anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.

ART. 2 – TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

La "Casa Penelope" assicura a favore dei disabili gravi residenti nei comuni dell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 1, le seguenti prestazioni:

- di tipo alberghiero;
- di assistenza alla persona nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'ospite attraverso l'utilizzo di servizi attivi nel territorio;
- rapporti costanti con i familiari e i tutori anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia laddove possibile;
- eventuale assistenza infermieristica e riabilitativa occasionale.

L'ASUR – Area Vasta n. 1 assicura:

- prestazioni di medicina specialistica distrettuale per consulenze;
- medici di medicina generale di libera scelta degli ospiti;
- trasporti sanitari se necessari, e ricoveri;
- assistenza farmaceutica integrativa.

ART. 3 DESTINATARI E MODALITA' DI ACCESSO

La struttura ospita soggetti adulti portatori di handicap in condizioni di compromissione funzionale (di carattere fisico, intellettuale o sensoriale) con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, privi del sostegno familiare temporaneamente o permanentemente, o per i quali la presenza del nucleo familiare sia valutata impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Acquisita la domanda di ammissione, il Coordinatore Responsabile della Struttura, contatterà l'assistente sociale del competente Distretto Sanitario (U.M.E.A.), che provvederà a trasmettere la relazione sociale comprendente gli elementi relativi alla situazione familiare e l'insieme degli interventi attuati in precedenza oltre alla comunicazione dell'impegno di spesa dell'ASUR e del Comune di residenza, in relazione alla corresponsione della retta di loro competenza, previa globale valutazione dell'U.M.E.A., tramite gli operatori della sua equipe.

ART. 4 – DETERMINAZIONE RETTA

Il costo della retta giornaliera di degenza, così come stabilito dalla DGRM n. 449 del 15/03/2010, pari ad € 115,00, viene ripartito nella misura pari al 50 per cento della spesa posta a carico del cofinanziamento regionale, ed il restante 50 cento così suddiviso:

3. il 25 per cento viene coperto dai comuni di residenza dei disabili ospiti dedotta la compartecipazione degli ospiti, calcolata sul reddito personale;
4. il 25 per cento, pari ad € 28,75 viene coperto dall'ASUR – Area Vasta n.1 di appartenenza dei disabili ospiti.

ART.5 – DURATA

La presente Convenzione decorre dal 1/01/2013 con scadenza al 31/12/2013.

ART. 6 – RECESSO

Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con un preavviso formale di 30 giorni, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

In ogni caso l'ASUR si riserva la possibilità di applicare automaticamente qualsiasi disposizione regionale in materia, ivi compresa la possibilità di risoluzione anticipata della presente Convenzione, in assenza di progetto finanziato con apposito atto della Giunta Regionale.

ART. 7 – CONTROVERSIE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti s'impegnano ad esaminare e risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere per il miglior svolgimento del rapporto convenzionale in conformità alle norme vigenti.

Per ogni lite giudiziaria, in relazione all'interpretazione o applicazione della presente convenzione, Foro esclusivo e competente sarà quello di Pesaro.

ART.8 - PRIVACY

Le parti, ciascuna per le materie di propria competenza, si impegnano a rispettare le disposizioni concernenti trattamenti dei dati sensibili e personali, in ottemperanza a quanto previsto e stabilito dal D.lgs. 196/03.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti:

Fano, li

Società Cooperativa sociale Onlus Ass.Coop
Il Presidente
(Prof. Franco De Felice)

Asur – Area Vasta n.1
Il Direttore di A. V.
(Dott.ssa Maria Capalbo)